Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 ottobre 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, *come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma* (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(11065)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1976, n. **698**.

Integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di integrare l'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, al fine di consentire la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, anche in difetto della designazione da parte di talune regioni degli esperti designati a far parte dell'organo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è aggiunto il seguente:

Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, si intende designato il dirigente più anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno così designato, decade automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 60

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1976, n. **699**.

Disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 settembre 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a lire 8 milioni mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Per la determinazione del trattamento complessivo mensile si considerano tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate in applicazione di norme di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali. Sono esclusi dal computo gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 447.

Per i dipendenti il cui trattamento complessivo determinato ai sensi dei precedenti commi è superiore a lire 6 milioni, la corresponsione dei maggiori compensi di cui al primo comma è effettuata mediante obbligazioni limitatamente al cinquanta per cento di essi fino al raggiungimento del limite di 8 milioni.

Nei confronti dei dipendenti con trattamento annuo inferiore a lire 6 milioni, la disposizione del comma precedente si applica dal momento in cui il trattamento complessivo supera tale limite e per la parte eccedente di esso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di trattamenti pensionistici.

Le somme corrisposte mediante obbligazioni si considerano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro ai fini dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 e per la determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

Art. 2.

Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'art. 1, primo comma, pagate mediante obbligazioni, devono essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre, all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco dei titolari delle obbligazioni ed il relativo ammontare. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente ispettorato provinciale del lavoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le modalità di versamento.

Art. 3.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le obbligazioni nominative da consegnare agli aventi diritto tramite i rispettivi datori di lavoro o gli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli eredi, previa esibizione della necessaria documentazione. Questi potranno chiedere all'Istituto la commutazione dei titoli a loro nome, senza spese.

Le obbligazioni di cui al precedente primo comma non possono essere cedute dai possessori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Le obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Esse sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 4.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono emesse al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, all'uopo integrato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con lo stesso procedimento possono essere apportate periodicamente variazioni al tasso di interesse.

Art. 5.

I fondi affluiti all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per effetto dei versamenti di cui al precedente art. 2 saranno de-

stinati ad accrescere le risorse disponibili per il credito a favore delle piccole e medie industrie, secondo le direttive che, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno emanate dal C.I.P.E., all'uopo integrato con la partecipazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In esecuzione delle suddette direttive, l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) utilizzerà le disponibilità ad esso affluite per effettuare operazioni di risconto e di anticipazioni agli istituti, ammessi ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine, esercenti il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale concessa sulle obbligazioni emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) graveranno sull'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 7.

In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti, si applica un interesse pari al triplo di quello previsto per le obbligazioni.

L'importo è devoluto all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), il quale deve provvedere alla riscossione.

Per la riscossione delle somme non versate e degli interessi di cui al primo comma la attestazione redatta dall'Istituto costituisce titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **700**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 29 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 134, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, annessa alla facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione
(Annessa alla facoltà di farmacia)

Art. 135. — E' istituita presso l'istituto di scienza dell'alimentazione della facoltà di farmacia, la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di scienza dell'alimentazione o in caso di vacanza della cattedra, il titolare della cattedra di chimica biologica.

Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti che insegnano nella scuola stessa. Gli incarichi di insegnamento nella scuola sono conferiti dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 136. — La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è articolata secondo il seguente triplice indirizzo:

a) indirizzo dietetico;
b) indirizzo nutrizionistico;
c) indirizzo tecnologico.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le conoscenze di base teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare, altresì, la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio dei problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, bio-chimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopra citati settori.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in scienze agrarie.

L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le

tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutritivi ed igienici sul prodotto finito nonché a stimolare la ricerca in questo settore.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.

Art. 137. — Il numero degli iscritti è fissato a 10 per ogni anno di corso e per ogni indirizzo.

La durata del corso per tutti e tre gli indirizzi è di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ad eccezione che per quei candidati i quali, già in possesso del diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione possono essere ammessi al terzo anno per ottenere il completamento di corso in uno dei tre indirizzi.

Art. 138. — Nel primo biennio vengono impartiti gli insegnamenti comuni agli iscritti a tutti e tre gli indirizzi: gli insegnamenti si differenziano invece al terzo anno a seconda dell'indirizzo prescelto.

Il piano di insegnamento della scuola risulta pertanto così articolato:

1° *Anno*:

1) chimica degli alimenti;
2) biochimica della nutrizione;
3) fisiologia generale della nutrizione;
4) istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno*:

1) fisiologia della nutrizione umana;
2) igiene degli alimenti ed elementi di legislazione;
3) istituzioni di tecnologie alimentari;
4) biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo dietetico:

1) alimentazione umana;
2) dietetica nell'età adulta;
3) dietetica nell'infanzia;
4) dietetica per le collettività;
5) malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
6) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi;

B) Indirizzo nutrizionistico:

1) alimentazione umana;
2) alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;
3) ecologia e geografia dell'alimentazione;
4) economia e statistica applicata all'alimentazione;
5) tecnica dei rilevamenti alimentari;
6) analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici; frodi alimentari;

C) Indirizzo tecnologico:

1) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;
2) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;
3) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
4) analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici; frodi alimentari.

I corsi sopra indicati possono essere integrati da esercitazioni pratiche e seminari decisi dal consiglio della scuola, nonché da conferenze su argomenti speciali (come ad esempio, psicologia dell'alimentazione, antropologia nutrizionale, organizzazione della vigilanza e del controllo sulla produzione e commercio degli alimenti e bevande).

Art. 139. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti che abbiano ottenuto la firma di frequenza potranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento annuali contemplate nel piano di studio.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dalla direzione della scuola.

Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono costituite rispettivamente da tre a cinque membri, nominati dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola.

Art. 140. — A coloro che hanno frequentato la scuola e superato le prove di esame prescritte verrà rilasciato un diploma di specialista valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 141. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione alla scuola sono le stesse dovute dagli studenti della facoltà di farmacia; la misura dei contributi di laboratorio verrà fissata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta del consiglio della scuola.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **701**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 858, concernente modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 858, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976, Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 41, con il quale è stata modificata la ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1975;

Vista la nota rettorale dell'Università degli studi di Torino del 18 marzo 1976, prot. n. 24051, in cui si precisa che il verbale della seduta del senato accademico

del 27 ottobre 1975, contiene errori di trascrizione e ciò ha dato luogo ad una inesatta stesura del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 858, sopracitato;

Visto il verbale del senato accademico nel testo rettificato corrispondente a quanto deliberato dal consiglio di facoltà nella seduta del 9 settembre 1975;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 858, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976, Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 41, con il quale è stata modificata la ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1975, è modificato come segue:

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Guido Accatino, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria, e non alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, e non alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica, attualmente ricoperto dal dott. Edgardo Perazzo, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica, e non alla cattedra di clinica pediatrica, attualmente ricoperto dal dott. Erennio Rosettani, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, e non alla cattedra di neuropsichiatria infantile;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1964, registro n. 179, foglio n. 88, e non con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 26, alla prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ed attualmente ricoperto dal dottor Dario Fontana, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di urologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. **702.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Caduti per la Patria del 1° e 4° reggimento artiglieria da montagna », in Torino.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Caduti per la Patria del 1° e 4° reggimento artiglieria da montagna », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 56

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di autoveicoli nel comune di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli nel comune di Milano, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di autoveicoli nel comune di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10983)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore cemento bianco operanti in provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali settore cemento bianco operanti in provincia di Sassari, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali settore cemento bianco operanti in provincia di Sassari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10981)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F.T.A., in Milano, stabilimento in Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, con effetto dal 9 febbraio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10918)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 settembre 1976.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Libano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti l'insorgenza di casi di colera in Libano;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Libano sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976, alla pagina 6877, dove è scritto: « Con decreto ministeriale *8* settembre 1976 », leggasi: « Con decreto ministeriale *6* settembre 1976 ».

(10666)

MINISTERO DEL TESORO

Ventottesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventottesima estrazione di dodici serie (cinque per il redimibile 3,50 % e sette per il redimibile 5 %) dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10886)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Mirella fra professionisti ed impiegati, in Torino, costituita per rogito Prevete in data 16 settembre 1963, rep. n. 77572, reg. soc. n. 2015/63;

2) società cooperativa edilizia Serena Franca Clara tra sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri Torino, già, Serena tra sottufficiali militari di truppa Carabinieri Torino, in Torino, costituita per rogito Ghione in data 14 gennaio 1963, rep. n. 80149, reg. soc. n. 175/63;

3) società cooperativa edilizia Serenella, in Torino, costituita per rogito Restivo in data 10 dicembre 1970, rep. n. 53799, reg. soc. n. 1338/70;

4) società cooperativa edilizia Meridiana, in Torino, costituita per rogito Vallania in data 2 agosto 1963, rep. n. 4002, reg. soc. n. 1388/63;

5) società cooperativa edilizia Valdina, in Torino, costituita per rogito Lobetti Bodoni in data 14 giugno 1968, repertorio n. 32852, reg. soc. n. 706/68;

6) società cooperativa edilizia L'Esiliata, in Monesiglio (Cuneo), costituita per rogito Pittaluga in data 10 gennaio 1965, rep. n. 2506, reg. soc. n. 670;

7) società cooperativa edilizia Casa Nostra, in Monesiglio (Cuneo), costituita per rogito Pittaluga in data 10 gennaio 1965, rep. n. 2507, reg. soc. n. 669;

8) società cooperativa edilizia Enel 70, in Borgomanero (Novara), costituita per rogito di Sabato in data 14 dicembre 1970, rep. n. 28452, reg. soc. n. 4154;

9) società cooperativa di consumo La Grassonese, in Grassona di Cesara (Novara), costituita per rogito Guasti in data 27 luglio 1954, rep. n. 600, reg. soc. n. 1340;

10) società cooperativa edilizia Lago d'Orta, in Omegna (Novara), costituita per rogito Bertoli in data 17 luglio 1970, rep. n. 11524, reg. soc. n. 2587;

11) società cooperativa di consumo di Gattugno, in Gattugno di Omegna (Novara), costituita per rogito Rinaldi in data 11 aprile 1948, rep. n. 11159, reg. soc. n. 1075;

12) società cooperativa edilizia Aurelio corso Firenze, in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 20 novembre 1958, rep. n. 4294, reg. soc. n. 22637;

13) società cooperativa edilizia fra impiegati delle società Marconi italiana e Ansaldo Fossati, in Genova, costituita per rogito Barletti in data 15 dicembre 1955, rep. n. 58737, registro soc. n. 21128;

14) società cooperativa edilizia Rosa, in Genova, costituito per rogito Givri in data 20 aprile 1967, rep. n. 42, registro soc. n. 26762;

15) società cooperativa edilizia Quarto Nord, in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 6 agosto 1963, rep. n. 7701, reg. soc. n. 25058;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Genovese lirica - Sinfonica fra lavoratori dello spettacolo, in Genova, costituita per rogito Oneto in data 20 novembre 1946, reg. società n. 14195;

17) società cooperativa edilizia via Burlando, in Genova, costituita per rogito Colombini in data 4 gennaio 1963, repertorio n. 13023, reg. soc. n. 24685;

18) società cooperativa edilizia Mughetto - Zona Lido, in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 19 novembre 1958, rep. n. 4290, reg. soc. n. 22610;

19) società cooperativa edilizia Letimbro, in Savona, costituita per rogito Di Giovine in data 29 luglio 1969, rep. n. 9706, reg. soc. n. 4293;

20) società cooperativa agricola Val Bormida, in Mallare (Savona), costituita per rogito Benedetti in data 20 gennaio 1952, rep. n. 1626, reg. soc. n. 1740;

21) società cooperativa di produzione e lavoro L'Aquila, in Equi Terme di Fivizzano (Massa Carrara), costituita per rogito Filippetti in data 10 luglio 1954, rep. n. 1117, reg. società n. 1237-*bis*;

22) società cooperativa edilizia Sula, in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 4 luglio 1967, rep. n. 5371, reg. soc. n. 1793;

23) società cooperativa mista Lido Verde, in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 28 febbraio 1967, rep. n. 1219, reg. soc. n. 3219;

24) società cooperativa agricola La Porrione, già, Porrione, in Pieve a Nievole (Pistoia), costituita per rogito Marchitelli in data 11 aprile 1957, rep. n. 2427, reg. soc. n. 1443;

25) società cooperativa agricola Casalguidi - Cantagrillo, in Casalguidi di Serravalle Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Caponnetto in data 24 aprile 1960, rep. n. 25887, reg. società n. 1592;

26) società cooperativa agricola Satrica, in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito Carusillo in data 15 gennaio 1971, rep. n. 8114, reg. soc. n. 2567;

27) società cooperativa edilizia Artigiani S. Giuseppe, in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 6 giugno 1969, rep. n. 108475, reg. soc. n. 2401;

28) società cooperativa di produzione e lavoro La Cicogna, in Stornara (Foggia), costituita per rogito Capotorto in data 7 settembre 1958, rep. n. 6282, reg. soc. n. 17290;

29) società cooperativa edilizia Case per lavoratori fra il personale delle ferrovie del sud-est, in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 5 maggio 1964, rep. n. 154820, reg. società n. 2489;

30) società cooperativa di produzione e lavoro San Biagio, in Corsano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 5 ottobre 1953, rep. n. 27363, reg. soc. n. 1848;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni edili, in Galatina (Lecce), costituita per rogito De Riccardis in data 14 aprile 1947, rep. n. 18815, reg. soc. n. 1510;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Reduci, in Lequile (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 17 marzo 1953, rep. n. 47169, reg. soc. n. 1993;

33) società cooperativa edilizia Libertà, in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 12 gennaio 1963, rep. n. 6336, reg. soc. n. 2473;

34) società cooperativa edilizia Degli Amici, in S. Cesario di Lecce (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 3 settembre 1964, rep. n. 11274, reg. soc. n. 2127;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Madonna della neve, in Strudà di Vernole (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 7 settembre 1968, rep. n. 99235, reg. società n. 2803;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Ambrosiana - Operatori fotografici, in Milano, costituita per rogito Raja in data 11 dicembre 1968, rep. n. 65210, reg. soc. n. 138271;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Aurora, in Milano, costituita per rogito Tabucchi in data 1° aprile 1968, rep. n. 41765, reg. soc. n. 135645;
38) società cooperativa edilizia Verbano San Luigi, in Milano, costituita per rogito Cozzi in data 13 febbraio 1967, repertorio n. 146200/5716, reg. soc. n. 132067;
39) società cooperativa edilizia Sirio, in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Andreottola in data 3 ottobre 1968, rep. n. 127072/4927, reg. soc. n. 137202;
40) società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti reduci e partigiani di Fossacaprara, in Fossacaprara di Casalmaggiore (Cremona), costituita per rogito Amadini in data 11 luglio 1946, rep. n. 10784/5719, reg. soc. n. 1524;
41) società cooperativa di produzione e lavoro C.L.E.F. Cooperativa lavoratori edili frigentini, in Avellino, costituita per rogito Chiari in data 1° novembre 1957, rep. n. 3021, registro soc. n. 703;
42) società cooperativa di produzione e lavoro C.L.E.F. - Cooperativa lavoratori edili frigentini, in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 7 settembre 1968, rep. n. 6307, reg. soc. n. 703;
43) società cooperativa edilizia Autonomisti, in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 19 settembre 1964, repertorio n. 18925, reg. soc. n. 964;
44) società cooperativa agricola Ponterotto, in Apice (Benevento), costituita per rogito dell'Aquila in data 22 marzo 1962, rep. n. 5938/1851, reg. soc. n. 444;
45) società cooperativa agricola Perseveranza, in Apollosa (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 11 ottobre 1965, rep. n. 936, reg. soc. n. 596;
46) società cooperativa agricola Rurale del roseto, in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Di Cerbo in data 19 settembre 1967, rep. n. 6749, reg. soc. n. 642;
47) società cooperativa agricola S. Andrea, in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Colella in data 14 dicembre 1969, rep. n. 29911, reg. soc. n. 707;
48) società cooperativa agricola Telesia, in Telesse (Benevento), costituita per rogito Colella in data 11 maggio 1969, rep. n. 28941, reg. soc. n. 699.

(10927)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di virologia presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di virologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10987)

Autorizzazione all'opera dell'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto n. 2207/B in data 19 giugno 1976 il prefetto della provincia di Catania ha autorizzato l'opera della locale Università ad acquistare, al prezzo di L. 346.000.000, un immobile, sito in via Generale S. Marzano, da adibire a casa dello studente.

(10732)

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Nicola Lotrecchiano, nato a Guardea (Terni) il 25 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Urbino il 23 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10889)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

La firma apposta in calce al decreto ministeriale 14 giugno 1976, concernente: « Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Unione Subalpina di assicurazione, in Torino », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 15 settembre 1976, invece di « *Carta* », deve leggersi: « *Cristofori* ».

(10839)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Erbacid dell'impresa Chemia

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Erbacid concessa all'impresa Chemia con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(10930)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Laigueglia

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 1976, n. 2205, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Laigueglia (Savona), adottato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1971, n. 138.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dello art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10931)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6518 del 1° aprile 1937, con il quale il cognome del sig. Carlo Klun, nato a S. Pietro del Carso il 4 gennaio 1903, venne ridotto nella forma italiana di « Coloni » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 4 giugno 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Coloni Maria Luisa in Barattini, nata a Genova l'8 ottobre 1934, residente ad Avenza (Massa Carrara) in via Toniolo, 15, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Klun », posseduto dal padre prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Carlo, Coloni Maria Luisa in Barattini, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Klun ».

Il sindaco di Carrara è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 settembre 1976

Il prefetto: MOLINARI

(10923)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esame, a quattro posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

A sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 49, che approva la graduatoria del concorso, per esame, a quattro posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1975.

(10805)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria, qualificato, con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP ».

Nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia n. 18 del 30 settembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1976, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 106, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria, qualificato, con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(10841)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 14 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 355, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(10802)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 14 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976, registro n. 2 Sanità, foglio n. 248, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(10803)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 14 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976, registro n. 2 Sanità, foglio n. 354, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(10804)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1975, n. 2837, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 334, avrà luogo a Roma il giorno 24 ottobre 1976, alle ore 7,30, presso i seguenti istituti scolastici:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
2) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
3) istituto tecnico commerciale « Da Verrazzano », via C. Ferrini, 83;
4) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
5) liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14;
6) istituto tecnico commerciale « C. Matteucci », via Vigne Nuove, 262;
7) liceo « T. Mamiani », viale delle Milizie, 30;
8) istituto tecnico commerciale « S. Botticelli », via della Primavera, 207.

(10932)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della sede di esame e rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva.

A modifica di quanto indicato nel bando del concorso a trentacinque posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 agosto 1976, si avverte che la prova scritta del concorso stesso avrà luogo presso il palazzo dello sport, Roma-Eur, il giorno 10 novembre 1976, con inizio alle ore 8,30.

(10933)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il provvedimento n. 17 in data 10 settembre 1974, modificato con provvedimento n. 11 del 27 marzo 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1973 e precisamente: Beverino, Bonassola, Deiva Marina, Follo, Levanto e Riccò del Golfo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 3172 in data 15 dicembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Cozzani Ebe in Livolsi . . . . punti 71,949 su 120
2. Bustichi Mario . . . . » 60,479 »
3. Ratti Aldo . . . » 56,444 »
4. Livolsi Pietro . . . . » 53,286 »
5. Belloni Roberto . . . . . . » 49,033 »
6. Lambrosa Alberto . . . . . . » 47,500 »

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 settembre 1976

L'assessore: Dosio

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 67 in data 3 settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1973;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1782 del 30 luglio 1975;

Dichiara:

I seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cozzani Ebe in Livolsi: Deiva Marina;
2) Bustichi Mario: Riccò del Golfo;
3) Ratti Aldo: Follo;
4) Livolsi Pietro: Beverino;
5) Belloni Roberto: Levanto;
6) Lambrosa Alberto: Bonassola.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di La Spezia, della prefettura di La Spezia e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 settembre 1976

L'assessore: Dosio

(10893)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto che con la deliberazione della giunta provinciale n. 36 datata 9 gennaio c. a. è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento alla data del 30 novembre 1975;
Vista la deliberazione della giunta provinciale 23 luglio c. a., n. 6104, avente per oggetto la nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento alla data del 30 novembre 1975;
Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11, relativa alla composizione e alla nomina della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari condotti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto « Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità »;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1975 i signori:

Presidente:

Zeni dott. Franco, ispettore generale dell'ufficio del personale della provincia autonoma di Trento.

Componenti:

Riccamboni dott. Ivo, medico provinciale di Trento;
Schlechter dott. prof. Paolo, primario medico degli istituti ospedalieri di Trento;
Cerri dott. Danilo, primario chirurgo presso l'ospedale di Cavalese;
Boschetti dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Postal dott. Gianfranco, funzionario della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 5 agosto 1976

Il presidente: Grigolli

(10808)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3684 del 7 giugno 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1974, bandito con decreto n. 205 del 14 gennaio 1975;
Vista la nota del Ministro per la sanità n. 400.1/1.40.C/390 in data 28 agosto 1976, con la quale è stato comunicato che, per dimissioni motivate dal dott. Renato Monteleone, segretario della commissione in parola, viene designato in sua sostituzione il dott. Luigi Milazzo, funzionario della carriera direttiva-amministrativa, in servizio di ruolo presso il Ministero della sanità;
Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Luigi Milazzo, funzionario della carriera direttiva-amministrativa, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1974, in sostituzione del dott. Renato Monteleone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Latina, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 10 settembre 1976

Il medico provinciale: REALMUTO

(10767)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17852 in data 23 dicembre 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Butera, vacante al 30 novembre 1975;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che disciplina la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le vigenti disposizioni sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Viste le proposte e le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Caltanissetta, dell'ordine provinciale dei medici e del comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Dardanoni prof. Luigi, ordinario di igiene presso l'Università di Palermo;
Scaffidi prof. Vittorio, ordinario di clinica medica presso l'Università di Palermo;
Marino dott. Salvatore, dirigente superiore vice prefetto dell'Amministrazione civile dell'interno;
Tuttolomondo dott. Libertino, medico provinciale di Agrigento;
Ricerca dott. Angelo, ufficiale sanitario del comune di Gela.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo.

La commissione opererà presso l'istituto di igiene dell'Università di Palermo ed inizierà i lavori almeno trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, del comune di Butera, nonché nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Caltanissetta, addì 30 agosto 1976

Il medico provinciale: SCHILLACI

(10806)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagli (Pesaro e Urbino).

(11056)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(11029)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE « F. ANGELINI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di citologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di citologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(10965)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(10966)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. **51.**

Rifinanziamento, con modifiche, delle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni, concernente mutui per l'edilizia rurale, 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modificazioni, concernente prestiti a favore di aziende colpite da avversità atmosferiche e 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MUTUI PER L'EDILIZIA RURALE

Art. 1.

Per la concessione del concorso negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati, che contraggono mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, 19 gennaio 1972, n. 4, 5 novembre 1973, n. 50, 27 giugno 1975, n. 42 e 12 agosto 1975, n. 58, è autorizzato nell'esercizio 1976 un ulteriore limite d'impegno di lire 470 milioni.

In deroga al disposto dell'art. 8, secondo comma, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, la durata massima dei mutui assistiti da contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere stabilita in anni venti, oltre il periodo di preammortamento che comunque non potrà superare i due anni e dovrà essere contenuto nel limite di due annualità.

A coloro che sono obbligati, in base alle disposizioni emanate o da emanarsi a seguito degli eventi sismici del maggio 1976, a realizzare le opere per le quali hanno invocato le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni, con il rispetto di prescrizioni antisismiche, potrà essere concessa una maggiorazione dell'importo ammesso a mutuo agevolato pari alla maggior spesa occorrente a tal fine.

Detta maggiorazione non potrà comunque essere superiore al 15 % dell'importo originariamente richiesto a mutuo.

Le annualità relative al limite di cui al primo comma del presente articolo, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in lire 470 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1997.

Capo II

PRESTITI A FAVORE DI AZIENDE COLPITE DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1973, n. 56, è sostituito dal seguente:

« La misura del concorso regionale è pari alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata al tasso stabilito dallo Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie, che sarà uguale a quello periodicamente determinato dallo Stato e per le diverse categorie di beneficiari delle analoghe operazioni di prestito previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. A carico del mutuatario non può farsi gravare nessun altro onere per provvigioni o altri compensi accessori, oltre al tasso d'interesse come sopra determinato.

La concessione del concorso negli interessi è disposta, previa deliberazione della giunta regionale, sulla base di elenchi mensili presentati dagli istituti ed enti di credito mutuanti ed è direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente ».

I prestiti relativi ad interventi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1975 potranno essere erogati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere utilizzati per le necessità dell'anno in corso al momento dell'erogazione.

Art. 3.

Per i prestiti già erogati dagli istituti di credito nell'anno 1975, relativi ad interventi a seguito di eventi calamitosi verificatisi durante l'anno 1974, la misura del concorso regionale sarà pari alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata al tasso stabilito dallo Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle ditte mutuatarie, che viene stabilito nella misura del 2 per cento oppure dell'1 per cento se trattasi di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni o compartecipanti, singoli o comunque associati, o di cooperative agricole.

Per i medesimi prestiti l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni o compartecipanti, singoli o comunque associati, e delle cooperative agricole, danneggiati dalle calamità naturali o dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dall'anno 1973, oltre al concorso sugli interessi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1971, n. 67, determinato nella misura prevista dal precedente comma, anche un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 4 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato, al fine di consentire l'addebito ai beneficiari dell'80 per cento della quota capitale.

L'agevolazione di cui al comma precedente non è ammessa per i prestiti o per la quota di prestito destinata all'estinzione dei debiti prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 5304 con la denominazione: « Contributi in conto interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati, che contraggono mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.880 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-79, di cui lire 470 milioni per l'esercizio 1976.

Alla spesa complessiva di lire 1.880 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi al 1979 sino al 1997 incluso graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e dell'art. 2 della medesima legge come sostituito dall'art. 2 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI,

il cap. 6350 con la denominazione: « Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ed ammortamento quinquennale concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ad aziende agricole nonchè alle cooperative di produzione ed a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici colpiti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

All'onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.

L'onere di lire 1.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 6251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-79 a lire 2.400 milioni, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di lire 1.000 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 7.

Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie sussidiarie di cui all'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, nonchè quelli conseguenti alla garanzia sussidiaria di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

L'onere di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio regionale per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 80 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 2604 del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente la denominazione del citato cap. 5031 viene modificata come segue: « Eventuali oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concesse dalla Regione in base alle seguenti leggi regionali:

art. 2, legge regionale 12 luglio 1975, n. 11; art. 1, ultimo comma, legge regionale 11 novembre 1965, n. 24; art. 3, legge regionale 5 agosto 1966, n. 18; art. 8, legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e art. 6 legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67; art. 2, legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44; art. 4, legge regionale 19 agosto 1969, n. 31; art. 11, legge regionale 21 novembre 1972, n. 49; art. 4, primo comma, legge regionale 30 luglio 1974, n. 34; art. 4, secondo comma, legge regionale 30 luglio 1974, n. 34; art. 9, legge regionale 11 giugno 1975, n. 30; art. 6, legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61; art. 3, legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni » (spesa obbligatoria).

Art. 8.

Le operazioni di mutuo e prestito contemplate dalla presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, altri lavoratori manuali della terra, affittuari coltivatori diretti, singoli od associati e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale garanzia sussidiaria si applica, inoltre, alle operazioni di mutuo assistite da concorso regionale negli interessi a termini della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni per le quali il contratto condizionato di mutuo venga stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè alle operazioni di prestito a termini della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui erogazione avvenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 settembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 52.

Concorso regionale sulle spese facoltative sostenute dai comuni o loro consorzi per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonchè della scuola a tempo pieno, e per l'istituzione di speciali collegamenti nelle zone colpite dagli eventi sismici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni o ai loro consorzi, contributi, nella misura non superiore al 90 % della spesa sostenuta nel corso dell'anno scolastico 1975-76 e riconosciuta ammissibile, per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonchè di quelli che hanno frequentato i centri di scuola a tempo pieno.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, è riconosciuta ammissibile anche la spesa sostenuta per l'acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni.

Art. 3.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 1, i comuni o loro consorzi dovranno presentare al servizio regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo con allegata la deliberazione dell'organo comunale o consortile con cui si approva il relativo consuntivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo.

Art. 4.

I comuni disastrati di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, se impossibilitati a produrre il rendiconto di cui al precedente articolo, possono chiedere che l'ammontare del contributo previsto dalla presente legge venga determinato sulla base dei rendiconti prodotti dai medesimi in relazione ai contributi percepiti ai sensi delle leggi regionali 6 settembre 1965, n. 19 e 25 agosto 1971, n. 42, per il trasporto di alunni nell'anno scolastico 1974-75.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato ai trasporti ed ai traffici, approva il piano di riparto dei fondi disponibili determinando, per ciascun comune o consorzio di comuni, la spesa ammessa e la misura del contributo.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, disastrati e gravemente danneggiati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonchè a quelli danneggiati, di cui al medesimo articolo, e siti in territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, contributi, nella misura non superiore al 90 per cento, sulle spese che detti comuni sosterranno negli anni scolastici 1976-77 e 1977-78 per il trasporto alle sedi scolastiche degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e di quelle a tempo pieno. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi nella misura del 90 per cento sulle spese sostenute dagli stessi comuni per il trasporto degli alunni di cui sopra ai centri di attività scolastiche estive istituiti a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi *una tantum* ai comuni, di cui al primo comma, per l'istituzione di speciali collegamenti di autolinee, finalizzati a particolari interessi sociali, autorizzati di volta in volta dalla giunta regionale.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria IV, il cap. 581 con la denominazione: « Contributi ai comuni ed ai loro consorzi per le spese sostenute per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonchè della scuola a tempo pieno » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 2 - trasporti e traffici - partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

Per far fronte agli oneri previsti dall'art. 6 della presente legge, è istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria IV, il cap. 582 con la denominazione: « Contributi ai comuni, disastrati e gravemente danneggiati, di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonchè a quelli danneggiati, di cui al medesimo articolo, e siti in territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, per le spese relative al trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e di quelle a tempo pieno, e per le spese relative al trasporto di detti alunni ai centri di attività scolastiche estive istituiti a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976, nonchè contributi *una tantum* per l'istituzione di speciali collegamenti di autolinee, finalizzati a particolari interessi sociali ».

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Il precitato cap. 582 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 settembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. **53**.

Attribuzione alla presidenza della giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 ed istituzione della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per garantire il necessario coordinamento delle attività che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, tutte le attribuzioni amministrative regionali che siano in relazione a dette attività, sono esercitate, in via straordinaria, per il tempo necessario alla ripresa e normalizzazione della vita sociale ed economica delle zone stesse, dal presidente della giunta regionale, coadiuvato da un assessore regionale, designato ai sensi dell'art. 43 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il presidente della giunta regionale osserva le direttive approvate dalla giunta stessa previo parere della commissione consiliare speciale.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni, di cui all'articolo precedente, il presidente della giunta regionale si avvale di una segreteria generale straordinaria con sede in Udine posta alle sue dipendenze.

La segreteria generale straordinaria, nello svolgimento delle sue funzioni, coordina e cura gli adempimenti che, in via ordinaria, sarebbero di competenza della segreteria generale della presidenza della giunta regionale, delle direzioni o servizi regionali e dei rispettivi direttori.

La segreteria generale straordinaria si avvale, altresì, per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla presente legge, degli uffici periferici — amministrativi, tecnici e di ragioneria — previsti dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni e potrà pure avvalersi, ove occorra, degli altri uffici, direzioni e servizi previsti dalla stessa legge n. 22/1968.

Art. 3.

Con legge regionale, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e sovracomunali della zona colpita dal sisma e saranno fissati i relativi compiti.

Con la medesima legge saranno altresì assegnate ai comuni e alle comunità montane e collinare deleghe per l'esercizio in via normale delle funzioni amministrative inerenti alla ricostruzione.

Art. 4.

Alla costituzione della segreteria generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri uffici o servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri enti pubblici o per chiamata.

L'articolazione interna della segreteria generale straordinaria e degli uffici relativi, la loro dirigenza e la dotazione di personale saranno stabilite con successiva legge regionale da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo la giunta regionale è autorizzata a chiedere immediatamente comandi in numero non superiore a 10.

Con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore che lo coadiuva possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione alla segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi, con incarichi a tempo determinato, anche esperti non appartenenti a pubbliche amministrazioni in numero non superiore a 5. I compensi sono stabiliti con apposita convenzione avendo come riferimento il trattamento economico complessivo del personale regionale con analoghe funzioni.

Art. 5.

Qualora alla segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ovvero dirigenti incaricati, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della stessa legge, gli stessi sono collocati fuori organico per il tempo dell'assegnazione.

Nei confronti dei dipendenti collocati fuori organico non trova applicazione il disposto dell'art. 116, secondo comma, della citata legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Alla cessazione dell'incarico, i dipendenti predetti rientrano in organico anche in soprannumero.

Art. 6.

Al personale assegnato alla segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi ai sensi del precedente art. 4 della presente legge, spetta — qualora l'assegnazione comporti trasferimento di residenza rispetto alla sede dell'ufficio di provenienza — per non più di un anno, l'indennità giornaliera di missione prevista all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30.

Allo stesso personale potrà essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario, anche in deroga ai limiti fissati dagli articoli 79 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Al segretario generale straordinario, che può essere nominato anche per chiamata ed in deroga ai requisiti previsti dall'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, spetta il trattamento economico previsto per l'incarico di cui al terzo comma del medesimo articolo, salvo quanto previsto per i funzionari regionali di cui all'art. 100 della citata legge n. 48/1975. Qualora trattisi di funzionario in posizione di comando, l'indennità di cui all'art. 18 è determinata sulla base dello stipendio in godimento.

Art. 7.

Le attribuzioni di cui al precedente art. 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del presidente della giunta regionale.

Restano salvi i provvedimenti in materia perfezionati anteriormente alla data di cui al precedente comma.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 settembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. **54**.

Interventi per il completamento, il ripristino e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche di irrigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 3.880 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 6171 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.880 milioni e precisamente, per il piano, a lire 9.880 milioni, di cui lire 5.380 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e dall'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 6173 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.120 milioni e precisamente, per il piano, a lire 5.120 milioni, di cui lire 2.120 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 5.000 milioni, autorizzato dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 5, partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 settembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1976, n. **55**.

Variazioni al piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 7 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

(10554)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762720)